



COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena

PUG

Piano Urbanistico Generale

B.4_1

Scheda dei Vincoli

Febbraio 2024

Il Sindaco
Francesca Silvestri

UFFICIO DI PIANO
Responsabile Ufficio di Piano
Responsabile unico del Procedimento
Moreno Zaccarelli

Garante comunicazione e partecipazione
Gabiria Perrella

Pianificazione/paesaggistica/Rigenerazione urbana/edilizia
Silvia Foresti

Campo giuridico
Segretario comunale
Carletta Esther Melania

Campo economico-finanziario
Responsabile area contabile
Luca Rinaldi

Gruppo di lavoro e consulenti esterni

Attività tecnico- urbanistiche adeguamento degli strumenti urbanistici- Coordinatore Generale
Disciplina, Quadro Conoscitivo Diagnostico, Cartografia

Roberto Farina

con

Diego Pellattiero
Antonio Conticello
Maria Gabriella D'Orsi
Enrico Ioppolo



Strategia, paesaggio e patrimonio storico-culturale, rigenerazione urbana

Filippo Boschi

con

Anna Trazzi
Giovanni Bazzani
Mattia Zannoni



Microzonazione sismica, CLE
Rischio idraulico

Samuel Sangiorgi

Assunzione
Delibera di G.C.
n.43 del 03/08/2023

Adozione
Delibera di C.C.
n. del

Approvazione
Delibera di C.C.
n. del

Sommario

DISPOSIZIONI GENERALI	1
RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO	2
Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	2
Zone di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua	2
Fasce di espansione inondabili	2
Zone di tutela ordinaria	2
Aree allagabili derivanti dagli scenari di pericolosità idraulica del PGRA	3
Aree soggette a criticità idraulica	3
RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	7
VULNERABILITA' AMBIENTALI	10
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed assimilate	10
Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi	10
TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE, STORICO-CULTURALI E ANTROPICHE DEL TERRITORIO	11
Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale	11
Dossi di ambito fluviale recenti	11
Paleodossi di modesta rilevanza	11
Sistema forestale e boschivo	11
Elementi funzionali della rete ecologica provinciale	12
Progetti di tutela, recupero e valorizzazione	12
Elementi storico-culturali e paesaggistici	13
Insedimenti storici e strutture insediative storiche non urbane	13
Strutture di interesse storico-testimoniale	13
Canali storici e maceri	14
Tutela dei segni storici del territorio di Bastiglia	15
Fasce di rispetto dei corsi d'acqua tutelati di rilevanza paesaggistica D.Lgs. 42/2004	15
Tutela e valorizzazione della viabilità storica (art. 44A PTCP) e dei manufatti storici minori	15
Potenzialità archeologiche	17
RETI TECNOLOGICHE E RISPETTI	19
Fasce di rispetto stradale	19
Distanze di prima approssimazione (dpa) e fasce di rispetto degli elettrodotti	19

DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi dell'**art. 37 della LR 24/2017**, il PUG di Bastiglia riporta all'interno della "**TAVOLA DEI VINCOLI**", costituita dai seguenti elaborati cartografici

- B.4_a.1a/b** *Sicurezza territoriale e Vulnerabilità*
- B.4_a.2** *Tutele paesaggistiche e storico – culturali e archeologiche*
- B.4_a.3** *Tutele ambientali, risorse naturali e rete ecologica*
- B.4_a.4** *Rispetti e servitù*

tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela.

La tavola dei Vincoli è corredata dal presente elaborato, denominato "**SCHEDE DEI VINCOLI**", che riporta per ciascun vincolo o prescrizione, la disciplina di tutela e la fonte primaria da cui deriva.

Come specificato dall'**art.37, c.3, LR 24/2017** "La tavola dei vincoli costituisce, a pena di illegittimità, elaborato costitutivo degli strumenti di pianificazione urbanistica e delle relative varianti".

La modalità di aggiornamento della tavola dei vincoli è disciplinata dall'**art. 37, c.5 LR 24/2017**. Di seguito si richiamano alcuni parti del comma 5.

[...] I Comuni vi provvedono attraverso una deliberazione meramente ricognitiva del Consiglio comunale, che non costituisce variante al piano vigente.

Tale deliberazione individua altresì le previsioni del PUG, degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica che hanno cessato di avere efficacia, in quanto incompatibili con le leggi, i piani e gli atti sopravvenuti che hanno disposto vincoli e prescrizioni immediatamente operanti nel territorio comunale.

Il presente testo è da considerarsi come base ricognitiva per l'individuazione dei vincoli e delle limitazioni presenti sul territorio, restando in capo ai soggetti competenti l'aggiornamento e messa a disposizione ai Comuni dei vincoli di natura ambientale, paesaggistica e storico artistici che gravano sul territorio regionale.

RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

Riferimento normativo: Piano Territoriale Paesistico Regionale (art. 18) approvato con delibera di Consiglio regionale n. 1388 del 28 gennaio 1993 e sue successive varianti; Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI); Piano territoriale di coordinamento provinciale (art. 10 P.T.C.P)

Disciplina:

Nella tav. B.4_a1a del PUG sono individuati e delimitati gli alvei ed invasi di laghi, bacini e corpi idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, intesi come sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena comprendenti:

- a) corsi d'acqua naturali classificati torrenti e rii dalla CTR, individuati anche ai sensi del comma 3 dell'art. 34 delle Norme del PTPR;
- b) invasi ed alvei di laghi e bacini.

Gli interventi negli invasi ed alvei di cui al comma 1 sono disciplinati dai commi 2 e seguenti dell'art. 10 del PTCP.

Zone di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua

Riferimento normativo: art. 9, comma 2, lettera a, P.T.C.P

Disciplina:

Le zone di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua sono individuate nella tav. B.4_a1. In tali zone il PUG persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene e la conservazione e il miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali e storico-culturali direttamente connesse all'ambito fluviale per garantire la sicurezza idraulica e la tutela e valorizzazione delle risorse naturali e paesistiche.

Le zone di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua, soggette alle disposizioni dell'art.9 delle Norme del PTCP, si suddividono in "Fasce di espansione inondabili" e in "Zone di tutela ordinaria" a cui si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'art. 9 del PTCP .

Fasce di espansione inondabili

Riferimento normativo: art. 9, comma 2, lettera a, Fasce di espansione inondabili, P.T.C.P

Disciplina:

Nelle aree ricadenti nelle fasce di espansione inondabili, individuate nella tav. B.4_a.1 del PUG, e comunque entro una fascia di 10 ml. dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, bacini e dei corsi d'acqua naturali, al fine della riduzione del rischio idraulico, per favorire il formarsi della vegetazione spontanea nonché la costituzione di corridoi ecologici, si applicano le prescrizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 9 del PTCP.

Zone di tutela ordinaria

Riferimento normativo: art. 9, comma 2, lettera b, P.T.C.P

Disciplina:

Per le zone di tutela ordinaria, individuate nella tav. B.4_a.1 del PUG, si applicano le disposizioni dell'art. 9 del PTCP.

Aree allagabili derivanti dagli scenari di pericolosità idraulica del PGRA

Riferimento normativo: DGR 1300/2016; PGRA

Disciplina:

La tav. . B.4_a.1 del PUG "Tavola dei vincoli" riporta la perimetrazione delle aree allagabili derivanti dagli scenari di pericolosità idraulica del PGRA, a cui si applicano le norme di cui alle Varianti di coordinamento PAI/PGRA approvate nel 2016 e la DGR 1300/2016.

Aree soggette a criticità idraulica

Riferimento normativo: PUG

Disciplina:

Aree soggette a criticità idraulica

- I. Il territorio comunale di Bastiglia è compreso nelle aree soggette a criticità idraulica di tipo A1, A2 e in aree golenali naturali ed artificiali. Per tali aree, perimetrare nella Tavola dei vincoli B.4_a.1 "Sicurezza territoriale e Vulnerabilità", si applicano le norme sovraordinate di cui all'art. 11 del PTCP, come nel seguito specificato.
- II. Ai fini dell'applicazione delle direttive e degli indirizzi di cui ai seguenti commi, nella tav. B.4_a1 del PUG viene rappresentato il limite delle aree soggette a criticità idraulica. Il diverso grado di criticità idraulica è definito per effetto della morfologia del suolo e della velocità dell'acqua. Entro tali ambiti il PUG persegue la riduzione della vulnerabilità e dell'esposizione al rischio, fermo restando che la riduzione delle condizioni di rischio generate da eventi a bassa probabilità di inondazione e l'obiettivo di garantire un grado di sicurezza accettabile alla popolazione sono affidati alla predisposizione di programmi di prevenzione e protezione civile ai sensi della L. 225/1992 e s.m.i.
Tali programmi e i piani di emergenza per la difesa della popolazione e del territorio investono anche i territori di cui agli articoli 9, 10 del PTCP.
- III. **ZONA A1a/b/c.**
 - a. Nelle aree perimetrare come "**A1a**" (*areali con velocità di deflusso delle acque superficiali significativo limitrofe al fiume Secchia*) non sono ammessi interventi che comportino incrementi del carico insediativo, produttivo e infrastrutturale. In sede di Accordo Operativo possono essere definiti modalità e incentivi finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rischio, attraverso il trasferimento di sedi di attività e l'adeguamento delle sedi esistenti, con la conseguente riduzione del danno atteso anche nel caso di eventi eccezionali.
 - b. Nelle aree perimetrare nella come "**A1b**" (*areali con velocità di deflusso delle acque superficiali significativo più distali al fiume Secchia*) caratterizzate da condizioni di deflusso ancora potenzialmente veloce ma più distanziate dagli argini del fiume Secchia, il PUG prescrive che gli interventi proposti tramite Accordo Operativo o Piano particolareggiato di iniziativa pubblica adottino specifiche misure di riduzione del rischio, mentre il REG può introdurre ulteriori norme edilizie

finalizzate alla riduzione della pericolosità per gli utenti:

- obbligo di realizzazione negli edifici ad uso abitativo e terziario del primo livello fuori terra ad una quota sopraelevata rispetto al piano di campagna (+ 100 cm. rispetto all'originario piano di campagna, di cui 50 cm. realizzabili con modifica della morfologia del suolo), collegato agli spazi esterni da rampe di scale e nei casi previsti da collegamenti pedonali accessibili.
- Obbligo di realizzazione negli edifici ad uso abitativo e terziario di varchi/ingressi in grado di garantire la tenuta stagna e da realizzare in posizioni non prospicienti (frontali) gli argini del Secchia.
- c. Nelle aree perimetrare come **"A1c"** (*areali con alta impermeabilizzazione dei suoli con velocità di deflusso delle acque superficiali significativo, più distali al fiume Secchia*) si applicano le medesime disposizioni riferite all'area A1b. Gli interventi di rigenerazione dovranno comunque prevedere il miglioramento del livello di permeabilità dei suoli, rispetto alla situazione esistente.

IV. Nelle aree perimetrare come **"B1"** (*areali morfologicamente depressi e con limitati deflussi delle acque superficiali per la presenza di barriere morfologiche*) e con possibilità di permanenza dell'acqua a livelli maggiori di 2 m, il PUG prescrive l'esclusione di qualsiasi ipotesi di aree di nuova urbanizzazione.

Ai fini della riduzione dell'esposizione al rischio, il PUG prevede specifiche norme finalizzate alla riduzione della pericolosità per gli utenti, quali:

- possibilità di realizzare un innalzamento della quota di imposta del fabbricato rispetto alla quota naturale del terreno attraverso una modifica della morfologia (fino a + 50 cm. dal p.c.);
- obbligo di realizzazione negli edifici ad uso abitativo e terziario del primo livello fuori terra ad una quota sopraelevata rispetto al piano di campagna (fino a + 150 cm. rispetto all'originario piano di campagna), collegato agli spazi esterni da rampe di scale e nei casi previsti da collegamenti pedonali accessibili;
- possibilità, negli interventi di nuova costruzione, di utilizzare incentivi volumetrici se si introducono ulteriori misure di sicurezza (definite dalla norma) rispetto a quanto prescritto come obbligatorio;
- incentivi (premierità volumetriche ai sensi dell'art. 5.18 delle presenti norme) per introdurre attraverso interventi di ampliamento e/o di ristrutturazione edilizia modifiche agli edifici esistenti finalizzate all'eliminazione di situazioni di pericolosità e all'introduzione di accorgimenti per la messa in sicurezza dell'edificio;
- divieto di realizzazione di locali interrati o seminterrati nei fabbricati di nuova costruzione;
- previsione di scale (interne o esterne) di collegamento tra il piano terra e il primo piano dei fabbricati.

V. Nelle perimetrare come **"B2"** (*areali morfologicamente depressi, con limitati deflussi delle acque superficiali e predisposti alla realizzazione di interventi di compensazione idraulica*), il PUG prescrive l'obbligo di interventi di compensazione idraulica (per laminazione, ricarica della falda, ecc.) a supporto di qualsiasi ipotesi di aree di nuova urbanizzazione, altrimenti non realizzabili.

VI. Nelle aree perimetrare **"C"** (*areali a elevata pericolosità idraulica, situate in comparti morfologici allagabili, ma caratterizzate da condizioni altimetriche meno critiche della classe precedente*), con possibilità di permanenza dell'acqua a livelli <2m il PUG prescrive che gli interventi proposti tramite Accordo Operativo o Piano particolareggiato di iniziativa pubblica adottino specifiche misure di riduzione del rischio, mentre il RE può introdurre ulteriori norme edilizie finalizzate alla riduzione della pericolosità per gli utenti:

- a. obbligo di realizzazione negli edifici ad uso abitativo e terziario del primo livello fuori terra ad una quota sopraelevata rispetto al piano di campagna (+ 100 cm. rispetto all'originario piano di campagna, di cui 50 cm. realizzabili con modifica della morfologia del suolo), collegato agli spazi esterni da rampe di scale e nei casi previsti da collegamenti pedonali accessibili.
- VII. Nelle aree perimetrate **"D"** (*areali con alta impermeabilizzazione dei suoli, a elevata pericolosità idraulica, situate in comparti morfologici allagabili, ma caratterizzate da condizioni altimetriche meno critiche della classe precedente*), con possibilità di permanenza dell'acqua a livelli <2m il PUG prescrive che gli interventi proposti tramite Accordo Operativo o Piano particolareggiato di iniziativa pubblica adottino specifiche misure di riduzione del rischio e di desigillazione dei suoli, mentre il RE può introdurre ulteriori norme edilizie finalizzate alla riduzione della pericolosità per gli utenti:
- b. obbligo di realizzazione negli edifici ad uso abitativo e terziario del primo livello fuori terra ad una quota sopraelevata rispetto al piano di campagna (+ 100 cm. rispetto all'originario piano di campagna, di cui 50 cm. realizzabili con modifica della morfologia del suolo), collegato agli spazi esterni da rampe di scale e nei casi previsti da collegamenti pedonali accessibili.
- Tutti gli interventi urbanistici (nuovi insediamenti e infrastrutture) devono concorrere alla riduzione dell'effetto della impermeabilizzazione delle superfici nei confronti dell'incremento dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali, con applicazione del principio di **invarianza idraulica**; a tal fine si individua come parametro di riferimento a cui attenersi il valore di 500 mc di volume di laminazione per ogni HA di territorio urbanizzato
- VIII. In tutti gli interventi di recupero e riqualificazione di aree urbane si applica il principio di **attenuazione idraulica**, realizzando una riduzione della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi principali originati dall'area stessa, attraverso interventi urbanistici, edilizi e infrastrutturali in grado di ridurre la portata scaricata al recapito rispetto alla situazione preesistente.
- IX. Nel territorio rurale che ricade all'interno del suddetto limite delle aree soggette a criticità idraulica, l'adozione di nuovi sistemi di drenaggio superficiale che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è subordinata all'attuazione di interventi finalizzati all'invarianza idraulica, consistenti nella realizzazione di un volume d'invaso compensativo, il cui calcolo sia fornito sulla base di un'idonea documentazione.
- X. Per gli interventi nel territorio rurale di cui al precedente comma, l'Autorità idraulica responsabile dello scolo di quel bacino esercita l'attività di controllo e la Provincia interviene anche attraverso accordi territoriali per coordinare la gestione di tali attività.

Misure edilizie specifiche finalizzate alla riduzione dell'esposizione al rischio idraulico

- XI. Negli edifici esistenti entro le "aree a maggiore criticità/pericolosità" identificate con lett. A1, A2, A3, non sono ammessi incrementi del carico insediativo (residenziale, produttivo e infrastrutturale). Pertanto non sono ammessi interventi di nuova costruzione, se non previa demolizione di edifici esistenti e nuova costruzione a parità di volume, ed il recupero di edifici esistenti o la sostituzione non può dar luogo ad un numero di alloggi superiore a quello esistente all'atto dell'adozione della Variante 2017 al PSC.
- XII. Negli edifici esistenti e di nuovo insediamento entro le "aree depresse ad elevata criticità/pericolosità idraulica" e identificate con lett. B1, B2, gli interventi NC di nuova costruzione e quelli RE con integrale demolizione e ricostruzione devono applicare le seguenti disposizioni:
- a. Divieto di realizzazione di locali interrati o seminterrati negli edifici di nuova costruzione, anche se attraverso RE ristrutturazione edilizia con integrale demolizione e ricostruzione
- b. Obbligo di realizzazione, negli edifici ad uso abitativo e terziario, del primo livello fuori terra una quota sopraelevata rispetto al piano di campagna originario (compresa tra 100 e 150 cm), col-

legato agli spazi esterni da rampe di scale e nei casi previsti da collegamenti pedonali accessibili

c. Possibilità di realizzare un innalzamento della quota di imposta del fabbricato rispetto alla quota naturale del terreno (fino a 50 cm. dal piano campagna originario) attraverso una modifica della morfologia.

d. Obbligo di prevedere negli interventi di NC e di RE con integrale demolizione e ricostruzione, scale di collegamento tra il piano terra e il primo piano dei fabbricati (residenziali e non), attraverso una scala interna o esterna.

XIII. Negli edifici esistenti e di nuovo insediamento entro le aree identificate con lett. C e D (aree caratterizzate da condizioni altimetriche meno critiche della classe B), gli interventi NC di nuova costruzione e quelli RE con integrale demolizione e ricostruzione devono applicare le seguenti disposizioni:

a. Divieto di realizzazione di locali interrati o seminterrati negli edifici di nuova costruzione, anche se attraverso RE ristrutturazione edilizia con integrale demolizione e ricostruzione

b. Obbligo di realizzazione, negli edifici ad uso abitativo e terziario, del primo livello fuori terra una quota sopraelevata rispetto al piano di campagna originario (compresa tra 80 e 100 cm), collegato agli spazi esterni da rampe di scale e nei casi previsti da collegamenti pedonali accessibili, di cui fino a 50 cm. realizzabili con modifica della morfologia del suolo), collegato agli spazi esterni da rampe di scale e nei casi previsti da collegamenti pedonali accessibili.

RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Disciplina stabilita dal PUG (art. 2.2)

Definizioni e finalità della MS e della CLE

- I. La riduzione del rischio sismico è un obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica. Sono elementi di riferimento per la riduzione del rischio sismico gli studi di Microzonazione Sismica (MS) e quelli per la valutazione della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE).
- II. La MS è la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni durante un evento sismico e ai conseguenti possibili effetti locali del sisma. Essa costituisce un supporto fondamentale per gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e per la loro attuazione, al fine di:
 - indirizzare le scelte insediative verso le aree a minore pericolosità sismica e/o all'utilizzo di tipologie edilizie a minor vulnerabilità rispetto ai possibili effetti locali;
 - assicurare che la progettazione esecutiva delle opere ne realizzi la resistenza e le condizioni di sicurezza.
- III. Gli studi di MS sono stati realizzati nelle aree urbanizzate, compresa una fascia in territorio rurale contermina al TU e le infrastrutture di connessione definite nella CLE, in relazione a quanto indicato nel PUG e in conformità e coerenza con quanto stabilito dagli indirizzi regionali in materia; tali studi sono stati realizzati considerando tempi di ritorno di 475 anni.
- IV. Gli studi di MS concorrono alla definizione delle scelte di Piano rappresentando un riferimento necessario per la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale preventiva; forniscono indicazioni sui limiti e condizioni della pianificazione comunale ai fini della riduzione del rischio sismico nell'attuazione delle previsioni urbanistico-edilizie.
- V. L'analisi della CLE individua le funzioni necessarie al sistema di gestione dell'emergenza a seguito di un sisma affinché l'insediamento urbano conservi l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche, la loro accessibilità e la loro connessione con il contesto territoriale; in particolare, valuta le condizioni di vulnerabilità delle strutture strategiche di protezione civile e la pericolosità geologica dei siti su cui sorgono.
- VI. Gli elaborati della CLE individuano perciò quegli elementi del sistema insediativo urbano e territoriale la cui efficienza costituisce la condizione minima per superare l'emergenza, con riguardo alla:
 - operatività delle funzioni strategiche necessarie per l'emergenza;
 - interconnessione fra dette funzioni e la loro accessibilità nel contesto urbano e territoriale.

Elaborati di riferimento della microzonazione sismica

- VII. Sono elaborati di Quadro Conoscitivo gli studi microzonazione sismica, come di seguito identificati:
 - Relazione illustrativa e allegati (sezioni geologiche e archivio delle indagini);
 - Cartografie 1° livello di approfondimento alla scala 1:5.000 ("Carta delle indagini"; "Carta geologico-tecnica"; "Carta delle frequenze naturali dei terreni" e "Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica");In particolare la "Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica" (MOPS) delimita le zone in base al potenziale comportamento in occasione di sollecitazione sismica e individua nel territorio comunale: zone suscettibili di amplificazioni locali e zone di attenzione per instabilità (per possibili fenomeni di liquefazione).
 - Cartografie 2° livello di approfondimento alla scala 1:5.000 ("Carta delle velocità delle onde di taglio S" e "Carte di microzonazione sismica – livello 2");

In particolare le "carte di microzonazione sismica" individuano le microzone a comportamento sismico omogeneo definendo, in base alle condizioni stratigrafiche locali, l'amplificazione sismica attesa. Sono individuate anche le microzone suscettibili di instabilità che necessitano di ulteriori approfondimenti (terzo livello di approfondimento). I valori dei fattori di amplificazione individuati per le microzone (in termini di F_{PGA} , F_{H0105} , F_{H0510} , F_{H0515} , F_{A0105} , F_{A0408} , F_{A0711} , F_{A0515} , H_{SM}) evidenziano comportamenti di risposta sismica differenziati in rapporto allo spessore e alle velocità equivalenti delle onde di taglio (V_{S30}) dei depositi individuati nel territorio comunale.

Elaborati di riferimento della Condizione Limite per l'Emergenza

VIII. Sono elaborati di Quadro Conoscitivo le analisi della CLE, come di seguito identificati:

- Relazione illustrativa;
- Schede ES – AS – US – AE – AC;
- "Carta d'insieme della Condizione Limite per l'Emergenza" (scala 1:5.000);
- "Carta di dettaglio della Condizione Limite per l'Emergenza" (scala 1:2.000);
- "Carta d'insieme di sovrapposizione della microzonazione sismica di livello 2 con l'impianto di gestione dell'emergenza" (scala 1:5.000);
- Carta di dettaglio della microzonazione sismica di livello 2 con l'impianto di gestione dell'emergenza" (scala 1:2.000).

Disposizioni per la riduzione del rischio sismico: microzonazione sismica

IX. Indicazioni generali

Le cartografie di riferimento per l'applicazione delle presenti norme sono la "*Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica*" (MOPS) e le "*Carte di microzonazione sismica*" (B.4_a.2a, B.4_a.2b).

Costituisce riferimento anche la tavola "Carta delle frequenze naturali dei terreni". Al fine di evitare il fenomeno della doppia risonanza tra suolo e strutture, gli strumenti attuativi e/o i titoli abilitativi diretti, devono garantire che gli interventi edilizi realizzino la minore interferenza tra periodo di vibrazione del terreno e periodo di vibrazione delle strutture.

Nelle "Carte di microzonazione sismica" sono rappresentati i fattori di amplificazione e lo scuotimento del moto sismico attesi per i periodi compresi tra 0,1s e 1,5s; ne consegue che per la pianificazione di interventi che prevedano opere con periodo di vibrazione superiore a 1,5s occorre elaborare specifiche analisi di risposta sismica locale.

Gli studi di microzonazione sismica sono stati realizzati considerando un tempo di ritorno di 475 anni. Per la programmazione di interventi che prevedono il calcolo dell'azione sismica per diversi periodi di ritorno occorre realizzare specifiche valutazioni secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni; lo studio di microzonazione sismica costituisce comunque un utile riferimento per individuare le aree con particolari criticità che necessitano di specifici approfondimenti.

In relazione all'applicazione delle presenti norme, restano ferme tutte le disposizioni condizionanti la trasformazione d'uso dei suoli di cui al presente Piano, o definite da Piani sovraordinati.

X. Disposizioni specifiche.

Nelle aree interessate dagli approfondimenti alla scala territoriale comunale, individuate nella "Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica" e nelle "Carte di microzonazione sismica" si applicano le seguenti disposizioni:

"Aree stabili suscettibili di amplificazioni locali"

Per gli interventi di trasformazione urbanistica (da attuare mediante AO, PUA di iniziativa pubblica, PdC convenzionato), è ritenuto sufficiente il 2° livello di approfondimento. In tal senso, si richiedono ulteriori accertamenti geognostici e/o geofisici locali, in grado di confermare l'assenza di ulteriori effetti locali.

Le carte di microzonazione sismica forniscono la quantificazione semplificata dell'amplificazione stratigrafica (F_{PGA} , F_{H0105} , F_{H0510} , F_{H0515} , F_{A0105} , F_{A0408} , F_{A0711} , F_{A0515}). Per gli interventi urbanistici ricadenti su porzioni di territorio esterne alla microzonazione sismica sono richiesti approfondimenti sismici di 2° livello in coerenza con gli Indirizzi tecnici RER in materia.

Per gli interventi edilizi diretti, si applicano le Norme Tecniche per le Costruzioni in zona sismica e gli studi di MS forniscono elementi conoscitivi a supporto della progettazione.

Per il calcolo dell'azione sismica per la progettazione di manufatti di classe d'uso 3 e 4 sono sempre raccomandate analisi di risposta sismica locale.

"Zone di attenzione per instabilità" (per liquefazioni)

Per gli interventi di trasformazione urbanistica (da attuare mediante AO, PUA di iniziativa pubblica, PdC convenzionato), è necessario procedere con il 3° livello di approfondimento, in coerenza con gli Indirizzi tecnici RER in materia. Gli approfondimenti vengono richiesti anche nelle porzioni di territorio esterne alla microzonazione sismica di 2° livello in coerenza con gli Indirizzi tecnici RER in materia. In tal senso, si richiedono ulteriori indagini geognostiche e/o geofisiche, analisi numeriche della Risposta Sismica Locale e verifiche quantitative della liquefazione e dei cedimenti post sisma in grado di confermare le effettive condizioni di pericolosità e rischio locali oppure accertare l'assenza di ulteriori effetti locali. Si richiede la stima degli Indici di pericolosità (es. IL e LSN), dei fattori di sicurezza nei confronti della liquefazione, dei cedimenti post sisma e degli (eventuali) spostamenti attesi.

Per gli interventi edilizi diretti, si applicano le Norme Tecniche per le Costruzioni in zona sismica e gli studi di MS forniscono elementi conoscitivi a supporto della progettazione. In assenza di specifiche analisi di risposta sismica locale, gli esiti della microzonazione sismica comunale forniscono comunque indicazioni sull'opportunità o meno di utilizzare l'approccio semplificato previsto dalle NTC vigenti per la definizione dell'azione sismica di progetto. Gli studi di microzonazione sismica forniscono valori direttamente confrontabili con quelli derivanti dalle analisi semplificate definite dalle NTC vigenti per la progettazione, relativamente ai parametri PGA al sito (confrontabile con a_{max}), F_{PGA} (confrontabile con S_s) e alle forme spettrali di risposta derivate da approfondimenti di 3° livello).

Ai fini della progettazione e ai sensi delle NTC vigenti si richiede la stima degli Indici di pericolosità (es. IL e LSN), dei fattori di sicurezza nei confronti della liquefazione, dei cedimenti post sisma e degli (eventuali) spostamenti attesi. L'esito si riterrà negativo se l'indice potenziale risulterà non superiore a 2 ($IL \leq 2$). In caso di indice potenziale superiore a 5 ($IL > 5$), la costruzione è subordinata a specifiche analisi di rischio (per i manufatti) e all'eventuale progettazione di interventi di mitigazione del rischio di liquefazione.

Per il calcolo dell'azione sismica per la progettazione di manufatti di classe d'uso 3 e 4 sono sempre raccomandate analisi di risposta sismica locale.

Disposizioni per la riduzione del rischio sismico: Condizione Limite per l'Emergenza

XI. Disposizioni specifiche

Al fine di garantire e migliorare l'accessibilità alle funzioni strategiche e quindi l'efficienza del sistema di gestione dell'emergenza:

- gli interventi sugli edifici classificati dall'analisi della CLE come "interferenti" devono tendere alla riduzione della condizione dell'interferenza e/o devono essere finalizzati alla riduzione della vulnerabilità;
- gli interventi edilizi diretti, nonché gli assetti previsti nelle aree oggetto di Accordo Operativo, Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica e Permesso di costruire convenzionato, devono concorrere alla riduzione delle interferenze e/o alla riduzione della vulnerabilità degli edifici esistenti prospicienti le infrastrutture di accessibilità e di connessione.

VULNERABILITA' AMBIENTALI

Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed assimilate

Riferimento normativo: art. 13B PTCP

Disciplina:

In applicazione del comma 4 dell'art. 13B del PTCP, nella tavola dei Vincoli del PUG sono perimetrare, ai sensi del comma 4.a dell'art. 13B del PTCP, le Zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola ed assimilate (ZVN ed assimilate).

Queste zone sono localizzare unicamente nella fascia perifluviale del Secchia sono costituite da:

- zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola (ZVN), ai sensi dell'art. 30 delle norme del PTA, per l'area di pianura, la cui individuazione è approvata con Delibere della Giunta provinciale D.G.P. n. 816 del 15 luglio 1997 e D.G.P. n. 572 del 6 ottobre 1998;
- ZVN assimilate, aree definite ai sensi dell'art. 2 della Delibera dell'assemblea legislativa regionale n. 96/2007.

Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi

Riferimento normativo: art. 81, c.5 PTCP

Disciplina:

La tav. B.4_a.2b riporta la delimitazione delle zone che ai sensi dell'art. 81 c. 5 del PTCP sono considerate non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.

In queste zone si applicano le prescrizioni e le direttive di cui all'art. 81 del PTCP

TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE, STORICO-CULTURALI E ANTROPICHE DEL TERRITORIO

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

Riferimento normativo: art. 39 PTCP

Disciplina:

In conformità all'art. 39 del PTCP le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono delimitate nella tavola dei Vincoli, e comprendono vasti ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionale o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un interesse paesaggistico. Sono inoltre comprese le zone umide.

In questi ambiti è favorita, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle disposizioni di cui all'art. 39 del PTCP, la pubblica fruizione dei valori tutelati, anche attraverso la realizzazione di:

- parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero; spazi di sosta e fruizione

Per questi ambiti valgono le disposizioni dell'art. 39 del PTCP che qui s'intende integralmente richiamato.

Dossi di ambito fluviale recenti

Riferimento normativo: art. 23A, comma 4 PTCP

Disciplina:

Ai sensi dell'art. 23A comma 4, nelle aree interessate da dossi fluviale recenti individuate nella Tav. del vincoli, non sono ammesse:

- ulteriori significative impermeabilizzazioni del suolo nelle parti esterne al tessuto edificato esistente;
- l'assetto morfologico ed il microrilievo originario.

Devono essere salvaguardate le caratteristiche altimetriche dei dossi al fine di non pregiudicare la funzione di contenimento idraulico.

Paleodossi di modesta rilevanza

Riferimento normativo: art. 23A, comma 4 PTCP

Disciplina:

Il paleodosso che interessa il centro abitato di Bastiglia viene confermato dal PUG come di "modesta rilevanza" e non è pertanto soggetto alle disposizioni di cui all'art. 3.2 che precede.

Sistema forestale e boschivo

Riferimento normativo: art. 21 PTCP; PTPR

Disciplina:

Nella tavola dei vincoli è riportata la perimetrazione del sistema forestale boschivo derivante dal PTCP (art.21) e dalla Carta forestale regionale (art. 142, Dlgs 42/2004).

Il PUG conferisce al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva.

Nelle aree forestali individuate nelle tav. B.4_a.2 del PUG si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 delle Norme del PTCP.

Interventi ammessi negli edifici esistenti: MO, MS e RE "condizionata".

La tav. B.4_a.2 del PUG perimetra i boschi in cui non è ammessa l'attività estrattiva, ai sensi dell'art.19 c.1 delle Norme del PTCP, entro tali aree si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-7 dello stesso art.19 delle Norme del PTCP.

Elementi funzionali della rete ecologica provinciale

Riferimento normativo: art. 28 PTCP

Disciplina:

Il PUG individua e conferma nella tavola dei Vincoli (B.4_a.3) gli elementi funzionali della rete ecologica di livello provinciale esistenti o di nuova previsione, come definiti dal PTCP:

- nodi ecologici complessi, costituiti da unità areali naturali e seminaturali di specifica valenza ecologica o che offrono prospettive di evoluzione in tal senso con funzione di capisaldi della rete;
- nodi ecologici semplici, costituiti da unità areali naturali e seminaturali o a valenza naturalistica che, seppur di valenza ecologica riconosciuta, si caratterizzano per minor complessità, ridotte dimensioni e maggiore isolamento rispetto ai nodi complessi.
- corridoi ecologici, costituiti da unità lineari naturali e seminaturali, terrestri e/o acquatici, con andamento ed ampiezza variabili in grado di svolgere, anche a seguito di azioni di riqualificazione, la funzione di collegamento tra nodi, garantendo la continuità della rete ecologica. I corridoi esistenti coincidono prevalentemente con i principali corsi d'acqua superficiali e le relative fasce di tutela e pertinenza e con il reticolo idrografico principale di bonifica. I corridoi ecologici si suddividono in: primari, secondari e locali. I corridoi ecologici primari e secondari costituiscono gli elementi strutturanti della rete ecologica di livello provinciale; l'individuazione sistematica dei corridoi ecologici locali è affidata al livello comunale. I corridoi ecologici comprendono in generale le zone di cui agli articoli 2.4 "Fasce di espansione inondabili" e 2.6 "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua". Tali unità assumono le funzioni delle "Direzioni di collegamento ecologico" di cui alla lettera p, art. 2 del D.P.R. 8/9/1997 n. 357, in quanto aree che per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

Progetti di tutela, recupero e valorizzazione

Riferimento normativo: art. 32 PTCP

Disciplina:

Il territorio comunale lungo il fiume Secchia è interessato da un Progetto di tutela e valorizzazione di interesse sovracomunale-

Lo sviluppo del progetto, da attuarsi di concerto con la Provincia e i comuni interessati, dovrà essere corredato da apposite analisi che documentino gli elementi di conoscenza di base in grado di supportare le previsioni.

Tali analisi devono riguardare, ai sensi dell'art. 32 del PTCP:

- morfologia e idrologia del corso d'acqua;
- censimento delle opere idrauliche presenti;
- descrizione della qualità ambientale mediante: Carta fisionomico-strutturale della vegetazione Carta dell'uso del suolo; Carta del rischio idraulico; analisi delle zoocenosi e delle comunità macrozoobentoniche indicatrici e relative mappe di qualità degli habitat fluviali; analisi chimiche della qualità delle acque e dei sedimenti fluviali e lacuali;
- normativa urbanistica in vigore nell'ambito territoriale di riferimento;
- repertorio dei progetti e lavori eseguiti nel tratto del corso d'acqua;
- ogni altra analisi utile a supportare le scelte progettuali.

Elementi storico-culturali e paesaggistici

Riferimento normativo: artt. 42, 44 PTCP

Costituiscono elementi storico-culturali e paesaggistici - individuati dal PUG nella tavola B.4_a.4 i Beni Culturali che comprendono:

- Insediamenti storici e strutture insediative storiche non urbane (art. 42 del PTCP)
- Strutture di interesse storico-testimoniale comprese quelle già censite nel PTCP (art. 44D PTCP)
- Canali storici e maceri
- Tutela dei segni storici del territorio di Bastiglia
- Tutela e valorizzazione della viabilità storica (art. 44A PTCP) e dei manufatti storici minori

Insedimenti storici e strutture insediative storiche non urbane

Riferimento normativo: art. 42 PTCP

Disciplina:

Nella tav. B.4_a.4 il PUG individua gli elementi del Sistema Insediativo Storico e detta per essi una specifica disciplina (TITOLO V, CAPO II) in conformità alle disposizioni dell'art. 32 della LR24/2017.

A tal fine il PUG, assumendo come riferimento la Carta 1.1 del PTCP, che costituisce un primo inventario di elementi del sistema insediativo storico del territorio provinciale, ne ha approfondito i contenuti attraverso uno specifico censimento, inserito nel Quadro Conoscitivo Diagnostico, che forma parte integrante del presente Piano (A.1_4.2).

Al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale e di rappresentare in un unico strumento l'assetto vincolistico del proprio territorio, il PUG riporta, nella tavola B.4_a.4 le aree di notevole interesse pubblico e i beni culturali limitatamente a quelli sottoposti a specifici decreti di tutela aggiornati alla data di inserimento.

Strutture di interesse storico-testimoniale

Riferimento normativo: art. 44A PTCP

Disciplina:

La tavola dei vincoli del PUG riporta l'individuazione delle strutture di interesse storico testimoniale, individuate a seguito del "Censimento degli insediamenti ed edifici rurali di interesse storico – testimoniale –

ambientale", contenuto nel Quadro Conoscitivo del presente Piano, in approfondimento di quanto previsto dal PTCP della provincia di Modena (Carta n. 1.1).

Per gli ulteriori elementi individuati in sede di formazione del PUG, aggiuntivi rispetto a quelli censiti dal PTCP, sulla base delle relative schede di censimento il PUG individua le destinazioni d'uso ammissibili, in relazione alle caratteristiche storico-architettonico-paesaggistiche, e definisce le relative categorie d'intervento, che, date le caratteristiche di pregio dei beni, sono di tipo conservativo.

Canali storici e maceri

Riferimento normativo: art. 44C PTCP

Disciplina:

Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela del sistema delle acque derivate (canali storici) e ai maceri, individuati cartograficamente nella tavola B.4_a.4 del PUG; tale individuazione costituisce verifica e approfondimento della cartografia del PTCP (carta 1.3).

Il sistema storico delle acque derivate è costituito dai canali storici e dai relativi manufatti correlati quali: ponti storici, chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, lavorieri, acquedotti, argini. I canali storici e i singoli elementi ad essi correlati sono da valorizzare per il significato di testimonianza culturale e per il ruolo paesaggistico che rivestono, attraverso l'individuazione di forme di fruizione tematica del territorio urbano e rurale, anche ai fini conoscitivi dell'uso storico delle tecnologie idrauliche. I canali sono da valorizzare inoltre nel loro potenziale ruolo di connettori naturalistico-ambientali nell'ambito della rete ecologica, attraverso il mantenimento, il potenziamento o il ripristino della vegetazione riparia.

Gli interventi sui canali storici devono essere volti alla tutela dell'infrastruttura mediante il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i canali storici non possono essere soppressi o chiusi salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
- oltre alle caratteristiche strutturali dei canali, sono sottoposti a tutela anche gli eventuali elementi di arredo e di pertinenza;
- è vietata l'affissione di cartelli e di segnaletica pubblicitaria e commerciale in margine ai canali storici, fatte salve le indicazioni turistiche; le targhe, i cartelli e tutta la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico, sia isolata che affissa o comunque connessa agli edifici, deve essere sottoposti a tutela;
- deve essere salvaguardato il patrimonio vegetale connesso al canale (siepi, filari di alberi, vegetazione ripariale, ecc.), provvedendo alla sostituzione delle specie improprie e fatti salvi gli interventi di manutenzione per la sicurezza idraulica;
- devono essere rimossi, ove possibile, pali, tralicci, manufatti connessi alle reti di pubblica illuminazione, telefoniche, ecc., quando gravemente compromettenti la qualità ambientale del tracciato ricercando possibili soluzioni alternative mediante interventi di interrimento.
- non è ammesso il tombamento dei canali storici, né la modifica del tracciato; sono fatti salvi imprescindibili interventi per la sicurezza del territorio.

Il PUG tutela la conservazione dei maceri, ammettendo interventi di conservazione morfologica e potenziamento della biodiversità legata alla integrazione della rete ecologica. I maceri devono essere sottoposti a regolare manutenzione, evitando ogni utilizzazione che determini il loro degrado o inquinamento; la conservazione può essere limitata anche alla leggibilità della traccia paesaggistica dello specchio d'acqua.

Il tombamento dei maceri è ammesso per i progetti di pubblica utilità o nel caso siano ricompresi in zone destinate ad essere urbanizzate e subordinatamente all'adozione di misure di compensazione am-

bientale che prevedano:

- la creazione di una zona umida nell'intorno del sito, con superficie e profondità almeno equivalente a quella soppressa;
- il ripristino/potenziamento dei valori ambientali compromessi.

Tutela dei segni storici del territorio di Bastiglia

Disciplina:

Visuali significative del Santuario della Madonna di San Clemente

Il PUG individua nella tavola B.4_a.4 gli areali di tutela della visuali significative relative al Santuario della Madonna di San Clemente. In tali areali è ammessa la normale attività colturale, non sono ammesse piantumazioni e costruzioni che possano interdire la visibilità del santuario.

Tracciato della Ferrovia Modena – Mirandola

Il PUG individua nella tavola B.4_a.4 il tracciato della ferrovia dismessa Modena Mirandola. Gli interventi ammessi sul tracciato sono quelli indirizzati al mantenimento della leggibilità e alla valorizzazione, attraverso l'impiego del tracciato stesso come percorso pedonale e ciclabile. La fascia di tutela lungo il tracciato stesso è classificata dal PUG come ECO (dotazione ecologico-ambientale di cui all'art.5.40 delle presenti norme) ed è funzionale al mantenimento e al potenziamento della rete ecologica locale e provinciale.

Sedime della chiesa del Pedagno

Il PUG individua nella tavola B.4_a.4 il sedime della scomparsa chiesa medioevale di S. Maria del Pedagno, su via Albereto. Ogni intervento nell'area deve essere preceduto da indagini di tipo archeologico tendenti ad individuare i resti dell'edificio, anche al fine della loro valorizzazione.

Antico percorso di accesso alla Corte dei Tassi dalla SS 12

Il PUG individua nella tavola B.4_a.4 il tracciato storico e lo tutela come cannocchiale visivo, nel quale non è ammessa l'edificazione.

Resti di mura storiche

Il PUG individua nella tavola B.4_a.4 e tutela i resti di mura storiche, l'uno già appartenente al muro di delimitazione della Corte Olivari, l'altro di delimitazione dell'antica via Attiraglio.

Anche se non dettagliamene individuati nelle tavole del PUG, il Piano sottopone a tutela i seguenti manufatti, che costituiscono aspetti significativi, ancorché spesso giudicati minori, dell'insediamento storico nel territorio:

- pilastri devozionali nel territorio rurale
- portali dei poderi e pilastri da cancello.

Fasce di rispetto dei corsi d'acqua tutelati di rilevanza paesaggistica D.Lgs. 42/2004

Riferimento normativo: art. 142, Dlgs 42/2004

Disciplina:

1. Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua di notevole interesse pubblico sottoposti a specifico decreto di tutela per la rilevanza paesaggistica sono rappresentate nella tav. B.4_a.3 del PUG. Su tali aree vige una tutela di tipo procedimentale e pertanto sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. fino all'approvazione della pianificazione paesaggistica, come descritto dal capo terzo, all'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Tutela e valorizzazione della viabilità storica (art. 44A PTCP) e dei manufatti storici minori

Riferimento normativo: art. 44A, PTCP

Disciplina:

- I. La viabilità storica, individuata nella Tavola dei vincoli, è costituita dalle sedi viarie storiche, comprensive degli slarghi e delle piazze urbane, delle aree di pertinenza delle stesse, nonché dai manufatti storici minori di pertinenza ancora leggibili, indicativamente: ponti, pilastri ed edicole, oratori, fontane, miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, marciapiedi e banchine.
- II. Il PUG di Bastiglia tutela le strutture ed infrastrutture storicamente correlate alla viabilità storica extraurbana ai seguenti indirizzi, da adottare in sede di PUA di iniziativa pubblica, AO o PdC convenzionato:
 - a) nella viabilità non più utilizzata interamente per la rete della mobilità veicolare, ed avente un prevalente interesse paesaggistico e/o culturale e nei relativi elementi di pertinenza ancora leggibili non devono essere alterati negli elementi strutturali (andamento del tracciato, sezione della sede stradale, pavimentazione, elementi di pertinenza sia di tipo edilizio quali pilastri, edicole, lavatoi, fonti ecc. che vegetazionali, con particolare attenzione ai filari di querce ed altre eventuali essenze arboree ad alto fusto tipiche della zona) e se ne deve limitare l'uso, ove possibile, come percorso alternativo non carrabile;
 - b) la viabilità storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità. Devono essere inoltre salvaguardati gli elementi di pertinenza i quali, se di natura puntuale (pilastri, edicole e simili), in caso di modifica o trasformazione dell'asse viario, possono anch'etrovare una differente collocazione coerente con il significato percettivo e funzionale storico precedente;
 - c) per la viabilità d'impianto storico tutt'ora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità principale o secondaria o di scorrimento o di quartiere deve essere tutelata, in caso di modifiche e trasformazioni, la riconoscibilità dell'assetto storico sia del tracciato che della sede stradale, attraverso il mantenimento percettivo del tracciato storico e degli elementi di pertinenza di tale viabilità;
 - d) per la viabilità d'impianto storico tutt'ora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità locale, il PUG tutela l'assetto storico ancora leggibile, sia fisico, sia percettivo e paesaggistico-ambientale, e ne favorisce l'utilizzo come percorso per la fruizione turistico-culturale del territorio rurale, anche attraverso l'individuazione di tratti non carrabili (ciclopedonali), nonché ne salvaguarda e valorizza la potenziale funzione di corridoio ecologico. In particolare, sono da evitare allargamenti e snaturamenti della sede stradale, quali modifiche dell'andamento altimetrico della sezione stradale e del suo sviluppo longitudinale, modifiche alla pavimentazione e al fondo stradale. In caso di necessità di adeguamento del tratto viario alle disposizioni strutturali del Codice della Strada, sono da preferire soluzioni alternative all'allargamento sistematico della sede stradale, quali la realizzazione di spazi di fermata piazzole, per permettere la circolazione in due sensi di marcia alternati, introduzione di sensi unici, l'utilizzo di apparecchi semaforici, specchi, ecc. E' da preferire il mantenimento dei toponimi storici se ancora utilizzati. La dotazione vegetazionale (filari di alberi, siepi) ai bordi della viabilità è da salvaguardare e potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo naturalistico della rete ecologica di livello locale;
 - e) le strade vicinali, i sentieri e tutta la viabilità minore deve essere oggetto in generale di conservazione nelle dimensioni. Nel caso la sezione stradale sia insufficiente e risulti necessario migliorarne la percorribilità, al fine di non alterarne la percezione e le caratteristiche fisiche dovranno essere individuati dei punti in cui realizzare allargamenti per il passaggio dei mezzi. In particolare le strade sterrate non devono essere oggetto di asfaltatura, non devono essere modificate le canaline di raccolta acque se esistenti. Gli interventi ammessi per il ripristino e rifacimento di parti ammalorate o neces-

sari alla corretta fruizione dei percorsi devono essere eseguiti tenendo conto in via prioritaria di questi elementi. I percorsi ad uso pubblico che attraversano proprietà private devono essere lasciati liberi al pubblico passaggio.

- III. Il PUG tutela gli elementi di valore storico, culturale e testimoniale di pertinenza della viabilità storica e ne disciplina la salvaguardia. Questi ultimi, se di natura puntuale (quali pilastri, edicole e simili), nel caso di adeguamento funzionale della strada o qualora si ravveda una intrinseca pericolosità alla circolazione dipendente dalla posizione degli stessi, potranno essere ricollocati, a cura e spese dell'Ente proprietario della strada, in posizione congrua e limitrofa a quella originale in modo da garantirne la "riconoscibilità" storica. Per tali elementi, il R.E. può introdurre specifiche disposizioni di salvaguardia.
- IV. La viabilità storica ricadente nel centro storico di Bastiglia può essere oggetto di specifiche disposizioni in sede di R.E.

Potenzialità archeologiche

Disciplina stabilita dal PUG

- I. la Tavola dei vincoli del PUG riporta la zonizzazione delle potenzialità archeologiche, distinta in
 - *alta potenzialità archeologica*: coincide con il centro storico di Bastiglia per ragioni di presenza certa di vestigia, risalenti almeno all'epoca medievale. I limiti tracciati coincidono con la più ampia estensione dell'abitato antico che era delimitato da apprestamenti difensivi composti da fossati e mura;
 - *media potenzialità archeologica*: coincide con le emergenze archeologiche rilevate e descritte nelle schede del Quadro conoscitivo, nonché con i tratti accertati della viabilità antica;
 - *bassa potenzialità archeologica*: la restante parte del territorio comunale.
- II. **Area a potenzialità archeologica bassa**

Nelle zone, edifici o complessi segnalati in area di potenzialità archeologica bassa, qualora si debbano realizzare opere che prevedano scavi ad una profondità superiore ai 60 cm. sotto al piano di calpestio attuale, prima dell'intervento la proprietà dovrà inviare al Comune una comunicazione con allegato il progetto, al quale dovrà essere allegata una planimetria riportante la localizzazione dell'intervento e i dettagli di sezione relativi alle opere di scavo. Il Comune inoltrerà la comunicazione alla Soprintendenza che, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, potrà comunicare eventuale necessità di attivare attività di controllo archeologico preventivo. Qualora dopo trenta giorni non vi siano indicazioni da parte della Soprintendenza si intende applicata la normativa del silenzio-assenso.
- III. **Area a potenzialità archeologica media e alta**

In queste aree, prima di effettuare interventi su terreni o costruzioni che prevedano operazioni di scavo anche di modesta entità, è necessario svolgere una attività di controllo archeologico preventivo. La proprietà interessata deve inviare una comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna con allegato il progetto preliminare contenente la localizzazione dell'intervento e la descrizione delle opere di scavo e delle relative profondità complete di sezioni. In relazione all'area specifica di intervento ed alla natura dell'intervento stesso, la Soprintendenza valuterà e comunicherà le modalità di esecuzione delle indagini preventive, che possono essere di varia natura; i costi delle indagini sono a carico della proprietà.

Sulla scorta degli esiti delle indagini archeologiche preventive la Soprintendenza comunicherà al

Comune e alla proprietà le eventuali disposizioni di tutela e le eventuali successive attività di ricerca archeologica non esaurite dalle attività preliminari di cui sopra.

- IV. Qualunque rinvenimento di natura archeologica che avvenga nel territorio comunale, anche esternamente ai perimetri di cui al presente articolo, è comunque soggetto al dispositivo di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004.

RETI TECNOLOGICHE E RISPETTI

Fasce di rispetto stradale

Riferimento normativo: Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di applicazione: D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con D.Lgs. 10 sett. 1993 n. 360, D.P.R. 19 apr. 1994 n. 575, D.Lgs. 4 giugno 1997 n. 143, L. 19 ott. 1998 n. 366, D.M. 22 dic. 1998 e ss. mm.; all'interno dei centri abitati le distanze dalle strade sono definite dal DPR 16/12/1992 n. 495; per i tratti della rete autostradale e degli ulteriori assi costituenti la grande rete di interesse regionale/nazionale si applicano nei tratti esterni ai centri abitati le fasce di rispetto di cui all'art.12.9 del PTCP).

Disciplina:

Fascia di rispetto stradale, fuori dai centri abitati:

- Autostrada e tangenziali (tipo A): 80 m
- Strade di attraversamento e attestamento urbano (tipo B):
 - Grande rete di interesse regionale/nazionale: 60 m
 - Rete regionale di base: 50 m
 - Viabilità extraurbata secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale: 40 m
 - Viabilità extraurbata secondaria di rilievo intercomunale
- Strade di connessione tra parti urbane (tipo C): 30 m
- Strade di attraversamento e attestamento urbano (tipo D): 20 m

Distanze di prima approssimazione (dpa) e fasce di rispetto degli elettrodotti

Riferimento normativo: DM 29.05.2008, D.G.R. 197/2001- Direttiva applicativa della LR 30/2000

Disciplina:

Nel caso di nuovi interventi in prossimità degli elettrodotti dovrà essere rispettata la distanza di prima approssimazione (dpa) comunicata dall'ente gestore.

Rispetto metanodotti

Riferimento normativo: *Dm 24 novembre 1984, "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8".*

Disciplina:

Lungo i tracciati dei metanodotti esistenti, la fascia di rispetto da osservarsi dipende dalla pressione di esercizio, il diametro della condotta, la natura del terreno di posa ed il tipo di manufatto esistente. Per ogni intervento previsto sia in prossimità delle fasce che all'interno di esse, è richiesto il nulla osta dell'Ente preposto.

Zona di rispetto cimiteriale

Riferimento normativo: *L. 1/8/2002 n. 166 e L.R. 29/7/2004 n. 19 e relative circolari applicative; Art. 4 L.R. 29/7/2004 n. 19*

Disciplina:

È vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il Comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.

PLERT (Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio Televisiva) Siti di emittenza RadioTelevisiva: Fascia di ambientazione

Riferimento normativo: L.R. 30/2000

Disciplina:

Comma 2, art.4.2 PLERT: *Nel territorio urbanizzabile rientrante nella fascia di rispetto definita al co. 1 (Divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva) gli strumenti urbanistici non possono prevedere la collocazione di insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi.*